



INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERPORTO DI ORTE ALLACCIO FERROVIARIO ALLA LINEA ORTE-FALCONARA **2° E 3° STRALCIO** OPERE FERROVIARIE INTERNE ED ESTERNE - COMPLETAMENTO



Str. del Colle, 1/a
Fraz. Fontana
06132 Perugia
Italia

Progettazione

Ing. D. BONADIES	Ing. V. MASTROIANNI
Ing. M. RASIMELLI	Ing. B. CECCARINI
Ing. N. TONDINI	Ing. D. GIACCHE'
Ing. L. IOVINE	Ing. L. CIARAPICA
Ing. L. SPINOZZI	Ing. R. CERQUIGLINI
Ing. M.G. SORCI	Ing. N. ARCELLI
Ing. D. AZZAROLI	Geol. S. PIAZZOLI
Ing. C. FALCONE	Ing. A.L. RUSSO
Ing. V. VALENTINI	Arch. M. CIRIMBILLI
Ing. P. LOSPENNATO	Geom. C. ROSI
Geom. M. BINAGLIA	Geom. D. CAPANNELLI
	Geom. F. ANTONELLI

Assicurazione Qualità
Ing. L. BONADIES

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. DINO BONADIES

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Avv. Giuseppe Puri

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Dino Bonadies

IL PRESIDENTE:
Lorenzo Cardo

Pagina

1 di 28

Pratica

16028_BQO

Identif.

BQO_4CA001A

Elaborato

TE05

A	SETTEMBRE 2019	PRIMA EMISSIONE	ROSI	ROSI	BONADIES	BONADIES
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'Interporto di Orte –
Allaccio ferroviario alla linea Orte-Falconara – 2°-3° Stralcio – Opere
Ferroviarie interne ed esterne - Completamento

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese e nel giorno dell'ultima firma
digitale apposta

TRA

- Società "**INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.**" con sede
legale in Orte (VT), Via dei Gladiatori snc, società di nazionalità italiana,
capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 950.683,80 (novecento
cinquantamila seicento ottanta tre virgola ottanta) di cui versato Euro
696.456,75 (seicento novantasei mila quattrocento cinquantasei virgola
settantacinque), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Viterbo, codice fiscale e partita IVA 00730670569, R.E.A. VT-68075, nella
persona del signor, nato a (..) il, domiciliato per la
carica in Orte (VT) presso la sede legale della società, nella sua qualità di
....., giusti poteri conferiti con delibera del Consiglio di
Amministrazione del, società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento, ai sensi dell'art.2359 comma 1, della "Società Imprenditori
Ortani S.R.L. - S.I.O. S.R.L.", con sede in Orte via Matteotti n.2, numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Viterbo e codice
fiscale 00714770567, REA: VT-67699;
che in seguito per brevità sarà denominata "Stazione appaltante"

E

_____ nato _____, residente a _____
 _____, per la carica domiciliato in _____
 n° _____, il quale interviene al presente atto nella qualità di _____
 della _____
 di _____, codice fiscale _____
 con sede legale a _____ (eventuale)
 mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da.
 _____ – _____ con sede legale a _____
 (Mandataria) e _____ con sede legale a _____
 (Mandante), iscritta presso la Camera di Commercio di _____
 Codice Fiscale _____ e al n° R.E.A. (____) – _____
 come da mandato Rep. n. _____ registrato all'Agenzia delle Entrate di _____
 _____ il _____ al n. _____ Serie _____, di
 seguito per brevità denominato "Appaltatore"-

PREMESSO

- a) che con Determina n. _____ in data _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'Interporto di Orte – Allaccio ferroviario alla linea Orte-Falconara – 2°-3° Stralcio – Opere Ferroviarie interne ed esterne - Completamento, per un importo dei lavori da appaltare di euro 2.748.350,01, di cui euro 2.613.126,71 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 135.223,30 per costi per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, che contestualmente è stata di _____;
- b) che in data _____ è stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. ... del _____ 2019 ".... Serie" una procedura _____, ai sensi degli artt.

del D.Lgs. n. 50 del 2016 da aggiudicarsi mediante il criterio ai sensi dell'art. ... del D. Lgs. n. 50 del 2016, relativo all'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione delle Opere di completamento dell'Interporto di Orte – Allaccio ferroviario alla linea Orte-Falconara – 2°- 3° Stralcio – Opere Ferroviarie interne ed esterne – Completamento.

c) che in seguito a _____, il cui verbale di gara è conservato agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione, che ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. _____ in data;

d) che con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. _____ in data _____, è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., divenuta efficace in data _____;

e) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) che l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'attestazione dell'avvenuto pagamento per le spese di gara pari a € _____ e le polizze richieste stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Capitolato Speciale. La

menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente

Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo

f) che è trascorso il periodo di “stand still” e per l’effetto si può procedere alla stipula del contratto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»), nel correttivo decreto legislativo 56/2017 e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: _____;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: _____.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro _____

(diconsi euro _____), di

cui:

a) euro _____ per lavori veri e propri,

b) euro 135.223,30 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 5 bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo UNO per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Stante il fatto che la mancata tempestiva rendicontazione del contributo pubblico potrebbe causare il ritardo nell'erogazione del contributo pubblico stanziato o la perdita dello stesso anche parziale, la Stazione Appaltante si riserva di addebitare all'Appaltatore l'intero importo del contributo pubblico stanziato eventualmente perduto, quale maggior danno subito.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima

maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

7. Dovendosi realizzare le opere ferroviarie e le opere idrauliche connesse in adiacenza ed in attacco alla linea ferroviaria Orte-Falconara, l'Appaltatore avrà lo specifico obbligo di seguire scrupolosamente tutte le

procedure necessarie e vincoli imposti dall'Ente ferroviario, nonché la convenzione stipulata tra Interporto ed RFI in data 09.01.2014. Dovrà attivarsi al fine di coordinare le lavorazioni con le limitazioni imposte in termini di modalità esecutive, tempi di esecuzione, orari, assistenza necessarie, ecc. L'Appaltatore dovrà altresì attivarsi presso l'Ente ferroviario al fine di ottenere tutte le autorizzazioni operative che risultassero necessarie, sulla base della Convenzione stipulata tra la Società Interporto di Orte e RFI. Resta inteso che qualunque onere, attività e tempistica necessaria a tal fine ed a essi connessi non potranno costituire motivo di richiesta alcuna di maggiori oneri e/o tempi.

8. Dovendo realizzare opere che ricadono nel sedime di pertinenza della Società Autostrade per l'Italia (demanio stradale) e che in parte interferiscono con il sottopasso Autostradale A1 esistente sulla linea Orte-Falconara, l'Appaltatore per tutte le lavorazioni che interessano le suddette aree avrà l'obbligo di coordinare l'operatività con la Società Autostrade stessa.

In particolare dovrà inviare, se necessario, con congruo anticipo la comunicazione di inizio dei lavori ed organizzare le lavorazioni tenendo conto delle esigenze della Società stessa.

Resta inteso che qualunque onere, attività e tempistica necessaria a tal fine ed a essi connessi non potranno costituire motivo di richiesta alcuna di maggiori oneri e/o tempi.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori per prestazioni effettivamente eseguite, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore alla percentuale del 20,0% dell'importo

contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale,

ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti/saldi, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore gli interessi nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 25 del C.S.A. e fatto salvo quanto disposto nei successivi commi 2 e 3.

2. Si precisa, in riferimento ai tempi dei pagamenti, che, essendo il finanziamento assicurato da Enti terzi, ai fini del calcolo dei tempi per la

decorrenza per ritardato pagamento, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta della somministrazione e quella della effettiva somministrazione da parte dell'Ente terzo alla Stazione Appaltante.

Pertanto, ai fini del calcolo degli interessi per ritardato saldo dei certificati di pagamento, farà fede la data di effettivo accredito alla Stazione Appaltante delle rate corrispondenti da parte dell'Amministrazione concedente e con pari valuta di tale accredito. Dal canto suo, la Stazione Appaltante dovrà avanzare con periodicità semestrale richiesta di somministrazione degli importi con riferimento alla scadenza del 15 aprile per i lavori realizzati a tutto il 30 marzo ed alla scadenza del 15 ottobre per i lavori realizzati a tutto il 30 settembre dell'anno di riferimento.

3. La Stazione Appaltante, operando in regime di anticipazione dell'IVA, non potrà considerarsi in mora per quanto concerne la quota pari all'aliquota IVA applicata sui pagamenti, obbligandosi, dal canto suo a chiedere senza indugio, non appena consentito dalle vigenti normative tributarie, il rimborso dell'IVA versata in relazione ai lavori oggetto d'appalto.

Si precisa che l'opera è finanziata con due distinti contributi pubblici e, segnatamente:

- Convenzione stipulata in Roma con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in data 7/6/2002, ai sensi della legge 240/1990 e smi, approvata con Decreto del 18/10/2002;
- Determinazione Regione Lazio n. G12860 del 3/11/2016, con le modalità ai sensi dell'art. 6 della LR 88/1980 e smi (a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa

complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera).

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 20 del Capitolato Speciale d'appalto.

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di verifica di una delle seguenti condizioni:

- decadenza attestazione S.O.A.
- presentazione di false documentazioni
- presentazione di dichiarazioni mendaci
- perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2 e la transazione di cui al comma 4, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. E' espressamente esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui

al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. *(in alternativa: sono in corso di espletamento le richieste delle relative attestazioni e si è in attesa delle risultanze con gli effetti di cui al precedente art 15 punto 2 lett d)*

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / l'informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. La presenza di impedimenti ai sensi del D.Lgs. legislativo n. 159/2011, anche se noti e/o sopravvenuti successivamente alla stipula è causa di risoluzione del presente contratto.

4. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto.

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dalla Legge (art. 105 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3 (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza)

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;

i) il computo metrico ed il computo metrico estimativo.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso _____.

3. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) _____;

b) _____;

c) _____.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

6. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della ricezione del presente contratto a mezzo PEC da parte dell'Appaltatore, dopo la sottoscrizione dello stesso delle parti.

7. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. ____ (____) fogli, compresi gli allegati, occupando n. ____ (____) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)